



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 09

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

- Seduta Pubblica

OGGETTO: Art. 170 e 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e relativi allegati.

L'anno **duemilaventitre** addì **quindici** del mese di **marzo** alle ore 20.38 nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

1. BAZZOLI FRANCO Sindaco
2. AMISTADI ANDREA
3. ANDREOLI DAVIDE
4. BAZZOLI ILARIO
5. BIANCHI LUIGI BRUNO
6. BONAZZA SANDRO
7. BONAZZA VALERIO
8. BONENTI GIUSEPPE
9. GIOVANNINI ADRIANO
10. MAZZOCCHI AMEDEO
11. MOLINARI SUSAN
12. MUSSI LUCA
13. SALVADORI FRANK
14. VALENTI MASSIMO

Non partecipa in quanto assene giustificato il Consiglierie Ivan Bazzoli

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.38 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 04 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 2286 del 09 marzo 2023 e successivamente integrato d'urgenza con prot.n. 2390 del 13 marzo 2023.

OGGETTO: Art. 170 e 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e relativi allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo 2011/118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Premesso altresì che la stessa L.P. 18/2015 individua gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Atteso che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo del 2000 n. 267 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Verificato che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Atteso che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”;

Accertato che il protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023, ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 per i Comuni alla data del 28/02/2023, in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e salvo ulteriori proroghe da parte dello Stato, autorizzando pertanto l'esercizio provvisorio del bilancio e che con il decreto del Ministero dell'Interno di data 13 dicembre 2022 è stato disposto l'ulteriore differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.

Vista poi la circolare del Ministero dell'Interno n. 128/2022 con la quale ha comunicato che la legge 29 dicembre 2022, nr. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario nr. 43 del 29 dicembre 2022, all'art.1 comma 775, prevede che “In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera

dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023".

Vista la deliberazione consiliare n. 24 del 17.05.2022 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2021.

Atteso che ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 gli enti locali adottano il Documento unico di programmazione (DUP) quale strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali, documento che costituisce presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione e bilancio;

Considerato che è stato conseguentemente modificato il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare la Parte II che disciplina l'ordinamento finanziario e contabile ivi compresa la materia della programmazione;

Visto in particolare l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale:

- entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;
- il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
- il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (e sviluppa, individuando gli obiettivi strategici, le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 4 della L.R. 1/1993), la seconda pari a quello del bilancio di previsione, ossia triennale;
- il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni;
- il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

Precisato in particolare che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l'allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 - punto 8.4 - dedicato al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, così come modificato dal DM 20 maggio 2015, prevede l'adozione di un DUP semplificato, ove non compare la suddivisione in sezione strategica e operativa, ma che tuttavia tiene conto della situazione socio-economica del proprio territorio e degli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica;

Fatto rilevare altresì che, secondo le indicazioni del principio contabile applicato 4/1 della programmazione allegato del D.Lgs. 118/2011, la Giunta comunale con la deliberazione n. 112 di data 11 agosto 2022 ha approvato il Documento unico di programmazione 2023 – 2025, poi presentato ai Consiglieri, ma che successivamente non è stato trattato in Consiglio stesso, per il susseguirsi di incertezze in vari aspetti della programmazione che rendevano già superato il Documento di base approvato dalla Giunta, cosicché in vista della formazione ed approvazione del bilancio, non si è formata una mera nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2023-2025, mancando il documento di riferimento di base (e cioè il Documento introdotto dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 112 dell'11 agosto 2022, munito di approvazione consiliare) ma si è formato un Documento che, comprendendone numerose modificazioni, riforma quello dell'agosto 2022, e svolge al tempo stesso funzione di Documento aggiornato comprensivo delle novità che potrebbero essere oggetto di nota di aggiornamento specifica, e quindi compendia in se le funzioni del Documento unico di programmazione 2023 – 2025 e della nota di aggiornamento e così è stato approvato più recentemente

dalla Giunta e presentato ai Consiglieri assieme allo schema di Bilancio ed allegati (conformi alle previsioni del documento, e che è stato approvato nella precedente seduta consiliare in data 13 marzo 2023, con deliberazione n. 5, per essere presupposto all'approvazione del Bilancio formato coerentemente con le previsioni di detto Documento unico;

Evidenziato che il Documento unico approvato è stato in precedenza presentato al Consiglio comunale con deposito agli atti contestualmente al bilancio ma è stato proposto all'esame dei Consiglieri in apposita seduta, tenendo conto di recentissima giurisprudenza che indica come strada corretta quella della trattazione in due sedute distinte;

Evidenziato che come si è detto in conformità alle previsioni del Documento unico aggiornato è stato predisposto lo schema di bilancio 2023 – 2025 con i relativi allegati;

Atteso che, relativamente al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, le previsioni d'entrata e di spesa sono state formulate nel rispetto del principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile della programmazione di bilancio;

Verificato che l'elaborazione dell'Allegato a) "Risultato presunto di amministrazione" è avvenuta sulla base del comma 3 dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 "Composizione del risultato presunto di amministrazione", come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Rilevato che al bilancio di previsione 2023-2025 è stata applicata una quota di avanzo accantonato per un importo pari a euro 100.000,00 e una quota di avanzo vincolato per un importo pari a euro 26.590,27, come consentito al principio contabile 4/1 della programmazione di bilancio;

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti dei redditi per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2023, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, per i tributi locali e per i servizi locali, le quali formeranno oggetto di apposito provvedimento, prima dell'approvazione del bilancio di previsione e vanno a costituire allegato al bilancio le relative deliberazioni.

Considerato che la Giunta comunale ha adottato la delibera n. 5 dd. 07.02.2023 ad oggetto: "Tariffe del Servizio idrico integrato. Approvazione delle tariffe per il servizio pubblico di acquedotto e per il servizio di fognatura per l'anno 2023 nel Comune di Sella Giudicarie.";

Considerato che la Giunta comunale ha adottato la delibera n. 10 dd. 14.02.2023 ad oggetto: "Rideterminazione delle tariffe relative al servizio pubblico di nido d'infanzia del Comune di Sella Giudicarie con decorrenza dall'anno educativo 2023/2024."

Considerato ancora che il Consiglio Comunale, ha confermato per l'anno in corso, le aliquote e le detrazioni, ed i termini di versamento, dell'imposta immobiliare semplice con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 13 marzo 2023;

Considerato ancora che il Consiglio comunale, con precedente deliberazione nella seduta di data odierna ha anche modificato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali che come illustrato incide marginalmente su alcune tariffe;

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 3 punto g) del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo;

Vista quindi la Nota integrativa che costituisce allegato al Bilancio di previsione;

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]";

Rilevato che la legge di bilancio n. 145 dd. 30 dicembre 2018 ha abrogato i vincoli di finanza pubblica e quindi già in fase previsionale gli enti devono rispettare solo gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 267/2000);

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 22 dd. 04.06.2018 con la quale è stata rinviata al 2019 l'adozione della contabilità economico – patrimoniale con approvazione del primo conto economico e stato patrimoniale in riferimento al 2019, entro il 30 aprile 2020;

Richiamata poi la delibera del Consiglio comunale n. 31 dd. 30.07.2019 di rinvio della contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. con la quale ci si è avvalsi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020;

Considerato che con la legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 è stato abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Rilevato quindi che con delibera del Consiglio Comunale n. 6 dd. 26.02.2019 ci si è avvalsi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato come previsto dal comma 3 dell'articolo 233-bis del D.lgs. 267/2000 così come modificato dalla legge 145 del 30 dicembre 2018 essendo il Comune di Sella Giudicarie con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Considerato poi che con delibera del Consiglio comunale n. 12 dd. 18 giugno 2020 si è esercitata la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Rilevato infine che il Regolamento comunale recante linee di indirizzo per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 giugno 2016, prevede, al punto 2.3 che la spesa massima complessiva per l'affidamento degli incarichi è fissata nei documenti di programmazione economico-finanziaria (bilancio di previsione e provvedimenti in materia), ma anche che nel caso in cui la spesa massima per l'affidamento di incarichi sia disposta con Legge provinciale, o provvedimenti attuativi opera direttamente tale limite, salvo che non si ritenga di fissare limiti inferiori, e ritenuto che la continua introduzione di limiti normativi sempre più stringenti basti a delimitare correttamente il ricorso agli incarichi cosicché si intende rinunciare ad introdurre limiti ulteriori che potrebbero nuocere all'operatività degli uffici, pur fissando un criterio generale come indicato nel dispositivo della presente;

Dato atto che:

- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 11 dd. 14.02.2023, ha approvato, la nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2023-2025, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2023-2023 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati unitamente alla nota integrativa;
- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 13 dd. 22.02.2023, ha riapprovato, la nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2023-2025, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2023-2023 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati unitamente alla nota integrativa causa un errore di pubblicazione della precedente delibera n. 11 dd. 14.02.2023;

- il Revisore del conto ha espresso parere favorevole valevole sia sulla proposta del Documento unico di Programmazione integrato con la nota di aggiornamento e sia sulla proposta di bilancio ed i suoi allegati con il parere, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, di data 23.02.2023 prot. 1827 dd. 23.02.2023, così come previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e dal vigente Regolamento di contabilità, confermato con lettera di precisazioni del 06.03.2023 registrata al protocollo comunale in data 07.03.2023 al n. 2187;
- la presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2023-2025 e del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 con relativi allegati ai consiglieri comunali è stata effettuata con nota prot. n. 1614 del 16.02.2023 e poi con nota prot.n. 1799 dd. 22.02.2023;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata);

Visti:

- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige" e s.m.;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire dall'esercizio 2017;
- la circolare della Ragioneria dello Stato 3 ottobre 2018 n. 25;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;

Visto lo Statuto Comunale.

Attesa la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 49 comma 3 lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;

DATO ATTO dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2:

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della delegata responsabile del servizio finanziario;
- parere di regolarità contabile, della delegata responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto infine necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento, allo scopo di consentire l'utilizzazione degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2023-2025 fondamentale per la tempestività e l'efficacia dell'azione amministrativa propria del Comune;

Sentita un'illustrazione del punto da parte del Consigliere delegato, Luigi Bruno Bianchi;

Introdotta la discussione, il Consigliere Giuseppe Bonenti della minoranza manifesta apprezzamento per il fatto che non sono state aumentate le aliquote dell'IMIS ma osserva anche che sono aumentate tariffe relative a servizi essenziali ed in particolare quelle

dell'Asilo nido che comportano un onere maggiore alle famiglie; poi auspica che prima della fine della legislatura non accada che ci sia un consiglio dove non è stato depositato un verbale e dove non ci sia un'integrazione all'ordine del giorno (come avvenuto oggi) perché occorre dare segni di capacità gestionale; afferma poi che per il resto non se la sente di continuare a ripetere osservazioni già dette in occasione di approvazione dei bilanci; il Consigliere Luigi Bruno Bianchi ed il Sindaco precisano il contesto nel quale è avvenuto l'aumento delle tariffe dell'Asilo Nido, che hanno aggiornato tariffe risalenti all'anno 2011, a seguito delle scelte provinciali in materia, e di presenza di un contributo dell'INPS che va ad agevolare le famiglie in modo tale che molte di esse non risentono complessivamente dell'aumento tariffario del Comune.

Interviene anche il Consigliere Ilario Bazzoli, che chiede informazioni sulla prospettiva di affrontare la chiusura dell'edificio scolastico di Roncone, ospitando temporaneamente gli alunni in alcuni container nella zona industriale di Lardaro, e manifesta una certa perplessità per la possibile pericolosità della dislocazione, ed il Sindaco risponde spiegando che la ricerca di edifici e spazi alternativi è stata vana, e così si è scelta tale soluzione; sul tema della ristrutturazione dell'edificio scolastico, che avverrà grazie ad un finanziamento ottenuto sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fanno alcune domande al Sindaco i Consiglieri Giuseppe Bonenti e Sandro Bonazza, e quest'ultimo pur giudicando positivamente il fatto che si sia ottenuto il finanziamento a valere sul PNNR, lamenta del ritardo di questo intervento rispetto a quando sono emerse le problematiche che richiedono una ristrutturazione, ottenendo dal Sindaco l'illustrazione della situazione nella quale si è arrivati al finanziamento dell'opera, cosa che invece non è stato possibile in passato;

Quindi il bilancio viene posto ai voti.

A voti favorevoli dieci (i membri della maggioranza) e contrari quattro, i Consiglieri della minoranza (Giuseppe Bonenti, Adriano Giovannini, Sandro Bonazza, Ilario Bazzoli), palesemente espressi per alzata di mano dai quattordici presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 unitamente a tutti gli allegati, quali risultano dagli allegati alla presente DOCUMENTO A) e DOCUMENTO B), che comprendono tutti i documenti previsti dalla normativa, che formano parte integrante ed essenziale della deliberazione, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m., con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 – Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.000.000,00	1.110.500,00	1.110.500,00
TITOLO 2 – Trasferimenti correnti	1.439.093,86	1.055.418,86	1.016.381,86
TITOLO 3 – Entrate extratributarie	2.883.090,00	2.798.090,00	2.798.090,00
TITOLO 4 – Entrate in conto capitale	6.694.785,14	6.278.600,00	450.000,00

TITOLO 5 – Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.544.000,00	2.544.000,00	2.544.000,00
Avanzo di Amministrazione	126.590,27	0,00	0,00
TOTALE	14.787.559,27	13.886.608,86	8.018.971,86
PARTE SPESA	2023	2024	2025
TITOLO 1 – Spese correnti	5.351.147,27	4.793.382,00	4.754.345,00
TITOLO 2 – Spese in conto capitale	6.596.785,14	6.253.600,00	425.000,00
TITOLO 3- Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 – Rimborso di prestiti	195.626,86	195.626,86	195.626,86
TITOLO 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	2.544.000,00	2.544.000,00	2.544.000,00
TOTALE	14.787.559,27	13.886.608,86	8.018.971,86

2. Di allegare alla presente il DOCUMENTO C che contiene le delibere assunte prima dell'approvazione del bilancio, per l'esercizio 2023, relative alle tariffe, alle aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, per i tributi locali e per i servizi locali;
3. Di dare atto che l'Organo di revisione ha espresso in data 23.02.2023 prot. 1827 dd. 23.02.2023 sulla DUP 2023-2025 integrato con la nota di aggiornamento e sul bilancio di previsione e relativi allegati parere favorevole, allegato alla presente come DOCUMENTO D, confermato con lettera di precisazioni del 06.03.2023 registrata al protocollo comunale in data 07.03 2023 al n. 2187, allegata alla presente come DOCUMENTO D1);
4. Di dare atto che con delibera del Consiglio comunale n. 12 dd. 18.06.2020 ci si è avvalsi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.;
5. Di dare atto che con delibera del Consiglio comunale n. 6 dd. 26.02.2019 ci si è avvalsi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato come prevista dal comma 3 dell'articolo 233-bis del D.lgs. 267/2000 così come modificato dalla legge 145 del 30 dicembre 2018 essendo il Comune di Sella Giudicarie con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
6. Di stabilire che gli incarichi disciplinati dal regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 giugno 2016, possono essere conferiti attingendo agli stanziamenti per prestazioni di parte corrente, o agli stanziamenti utilizzabili in relazione alle finalità di parte straordinaria, col solo limite di spese determinato dalla disponibilità effettiva e dall'ammontare degli stanziamenti, ma nel

rispetto dei limiti fissati con la normativa provinciale applicabile in materia di contratti pubblici e in materia di finanza locale;

7. A voti favorevoli dieci (i membri della maggioranza) e contrari quattro (i Consiglieri della minoranza), appositamente palesemente espressi per alzata di mano si delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 ;
8. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 2/2018;
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Al presente verbale vengono Allegati il Documento A, il Documento B, il Documento C, e il documento D, e il documento D1, richiamati espressamente nel dispositivo.

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Sottoscritto Digitalmente, il Consigliere delegato alla firma Luca Mussi

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi. Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.